

Disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. - Giudizio disciplinare - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all'art. 344-bis c.p.p. (introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 134 del 2021), non è applicabile al giudizio disciplinare, essendo univocamente calibrato su un procedimento con due gradi di merito, laddove in sede disciplinare il giudizio, compreso quello di rinvio, si svolge dinanzi al primo e unico giudice di merito; né tale mancata estensione risulta manifestamente irragionevole, in quanto il principio costituzionale della ragionevole durata del procedimento disciplinare è già ampiamente tutelato dalla scansione dei termini di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006, che delinea una disciplina completa ed esaustiva.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 22028 del 31/07/2025 (Rv. 675746 - 02)